



COMUNE DI PESCARA

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

ORDINANZA SINDACALE N° 112 DEL 29/07/2025

Oggetto: D.LGS. N. 116 DEL 03.04.2008 – D.M. 30.03.2010 - SVERSAMENTI SUL FIUME PESCARA PER ATTIVAZIONE SFIORI SUI SOLLEVAMENTI FOGNARI. DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE TRANSETTO DI COSTA DENOMINATO - ZONA ANT. VIA LEOPARDI-

IL SINDACO

Vista la Delibera di G.R. n. 53 del 31/01/2025 avente ad oggetto: D.Lgs. 30/05/2008 n. 116 – D. M. 30/03/2010 *“Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione” e ss.mm.ii.* Approvazioni risultanze campionamenti anno 2024. Adempimenti regionali sulla qualità delle acque di balneazione per la stagione balneare 2025;

Preso atto

- della nota acquisita al prot. n. 149339 del 29/07/2025, con la quale ACA S.p.A. ha comunicato che *«a seguito di avverse condizioni meteorologiche, alle ore 14:00 (del giorno 28 luglio n.d.r.) è stata attivata la procedura ILC33.03 per la gestione della portata eccedente la capacità idraulica progettuale dell’impianto di depurazione di Pescara in caso di piogge, attivando il bypass situato a valle dei pretrattamenti. Si comunica inoltre, che sono in atto sfiori sui sollevamenti fognari»;*
- che gli sfiori di cui al punto precedente avvengono sul fiume Pescara, sono stati segnalati da ACA ai referenti comunali per le vie brevi nella giornata del 28 luglio e sono stati confermati nella mattinata odierna, 29 luglio;
- dell’avviso del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale – Bollettino di criticità del 28 Luglio 2025;
- dell’avviso di criticità n. 03 del 28 Luglio 2025 emesso dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile e Centro Funzionale pervenuto con nota Prot. n. 148997 del 28 Luglio 2025 con il quale viene segnalata criticità moderata/allerta Arancione per rischio idrogeologico, rischio temporali sui settori denominati Abru-b (bacino Tordino Vomano) e Abru-C (in cui è inserito interamente il territorio del comune di Pescara).

Dato atto che con Delibera di G.R. n. 53 del 31/01/2025 sono stati approvati allegati, tra i quali l'allegato D così denominato – *disposizioni specifiche regionali per ARTA Abruzzo, Comuni ed Enti Gestori del Servizio Idrico per la stagione balneare 2025* - in cui vengono prescritte le disposizioni, che tengono conto dei contenuti del Decreto Ministeriale 30/03/2010, attuativo del Decreto Legislativo n. 116/2008: *“Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE” e ss.mm.ii.*

Considerato che:

- l'art.10 del D.Lgs. n.116/2008 prevede che *Le autorità competenti provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei*

bagnanti. Tali misure includono l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione

- il punto 15 della DGR n.53/2025 stabilisce che le Amministrazioni comunali attuino gli adempimenti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 116 e dell'ALLEGATO "D", provvedendo in particolare:
 - a delimitare le zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto negativo sulle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
 - ad apporre nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, la segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e) ed f) dell'art. 15 del D.lgs. n. 116/08;

Richiamata l'Ordinanza Balneare 2025, allegato 2 approvato nei contenuti con Det. Dirigenziale DPC032 n.7436 del 10/04/2025, che fissa la stagione balneare 2025 compresa tra l'11 marzo 2025 e il 23 novembre 2025 e il periodo di balneazione per la costa abruzzese dal 1 giugno al 15 settembre 2025.

Richiamata l'Ordinanza di "Sicurezza Balneare" per il Circondario Marittimo di Pescara n.29 del 28/03/2025 emanata per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Pescara - dal Capo del Circondario marittimo e Comandante del Porto di Pescara - che fissa i periodi in cui è obbligatorio assicurare il servizio di salvamento:

- a) "maggio 2025" (ultimi due week end):
 - 17 e 18 maggio 2025: dalle ore 09:30 alle 18:30;
 - 24 e 25 maggio 2025: dalle ore 09:30 alle 18.30;
- b) dal 31 maggio 2025 al 15 settembre 2025: dalle ore 09:00 alle 19:00;
- c) "settembre 2025" (ultimi due week end di settembre):
 - 20 e 21 settembre 2025: dalle ore 09:30 alle 18:30;
 - 27 e 28 settembre 2025: dalle ore 09:30 alle 18:30.

Ritenuto:

- di dover adottare una condotta assolutamente prudentiale per scongiurare qualsiasi ragionevole rischio per la salute dei bagnanti, pur consapevoli che
 - a al momento non sono ancora state effettuate dall'Agenzia di controllo misure analitiche dei parametri microbiologici delle acque di balneazione che ne documentino il superamento dei limiti;
 - b il coinvolgimento dell'intero transetto di mare denominato "zona antistante via Leopardi" è considerabile, al momento, cautelativo e assolutamente prudentiale e la verifica delle condizioni di sicurezza della balneabilità, considerato l'attuale elevato afflusso turistico, riveste carattere di assoluta urgenza

Visti:

- il D.P.R. n. 470/1982, "Attuazione della Direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;
- la Legge 29/12/2000, n. 422 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge Comunitaria 2000";
- il Decreto del Ministero della Sanità in data 29.01.1992;
- la Legge 23/12/1978 n. 833 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008;
- il Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116 – Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, così come modificato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modifiche dalla Legge n.14/2009;
- il D.M. 30/03/2010 finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione nonché le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116;
- l'art. 32 dello Statuto comunale;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

- 1 il divieto temporaneo di balneazione, sino a revoca, nelle acque del mare di pertinenza del punto di monitoraggio **IT013068028012** (Lat. 42,470249 Long. 14,220312) con denominazione punto di prelievo "**Zona ant. Via Leopardi**" comprendente il tratto di costa tra il punto di inizio costa con coordinate (Lat. 42,4714413; Long. 14,2174653) ed il punto fine costa con coordinate (Lat. 42,4687700; Long. 14,2222300) così come indicati nella planimetria allegata al presente provvedimento;

- 2 l'apposizione degli appositi cartelli di "Divieto di Balneazione Temporaneo" recante il simbolo del divieto fornita in allegato al presente provvedimento, da stampare in formato almeno A3 e collocare con immediatezza in punti visibili a tutti i bagnanti negli stabilimenti balneari e nel tratto di costa di cui al punto precedente a cura dei **concessionari/gestori degli stabilimenti balneari e/o delle spiagge libere del Comune di Pescara interessati dal transetto Zona ant. Via Leopardi**

AVVISA che in caso di inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza verrà comminata al trasgressore una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. applicando le procedure di cui alla legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.;

INFORMA che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della Legge n. 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica della presente, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

DISPONE

- I. di incaricare il Dipartimento Prevenzione – U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Pescara e il Corpo di Polizia Locale della vigilanza dell'esecuzione della presente ordinanza;
- II. di incaricare l'ACA, gestore della linea delle acque reflue, a comunicare tempestivamente la fine degli sversamenti sul fiume Pescara;
- III. di incaricare l'ARPA, Azienda Regionale per la Protezione Ambientale – Distretto Provinciale di Pescara ad adoperarsi, al termine degli sversamenti, per le attività analitiche di controllo finalizzate ad accertare e comunicare, quanto prima tecnicamente e logisticamente possibile, l'idoneità alla balneabilità del tratto di costa interessato;
- IV. **di incaricare i concessionari/gestori degli stabilimenti balneari e/o delle spiagge libere del Comune di Pescara**, appena ricevuta la notifica a mano o via PEC di questo provvedimento a:
 - apporre con immediatezza l'ordinanza recante il divieto presso lo stabilimento interessato (in luogo visibile all'utenza balneare e preferibilmente assieme all'ordinanza balneare regionale e all'ordinanza di sicurezza balneare 2025);
 - i cartelli di cui al precedente punto 2) sulla cui apposizione, presenza e idoneità il concessionario/gestore operatore economico è tenuto a vigilare, devono essere realizzati in materiale resistente alle intemperie;
 - nel caso di rimozione/deterioramento della cartellonistica, i concessionari/gestori/operatori economici tenuti al loro posizionamento dovranno attivarsi per l'immediato ripristino degli stessi;
 - issare con immediatezza la bandiera rossa di pericolo per tutto il periodo di inibizione alla balneazione;
 - vigilare sulla integrità dei divieti apposti per tutto il periodo di permanenza prescritto;

di trasmettere la presente ordinanza:

- Ai legali rappresentati delle concessioni e/o gestori degli stabilimenti balneari della costa Pescara e interessati dal presente provvedimento;
- Al Dipartimento Prevenzione – U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Pescara;
- Al Corpo di Polizia Locale;
- Al Settore Manutenzione Stradale e Sicurezza del Territorio;
- Al Settore Edilizia e Sviluppo Economico;
- Al Settore Ambiente e Territorio;
- Alla Regione Abruzzo – Servizio Opere Marittime DPE012;
- Alla Regione Abruzzo – Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio DPC032;
- All'ARPA, Azienda Regionale per la Protezione Ambientale – Distretto Provinciale di Pescara;
- All'ACA S.p.A. Azienda Consortile Acquedottistica;
- Alla Direzione Marittima, Capitaneria di Porto di Pescara;
- Al Ministero della Salute;
- Al Sig. Prefetto della Provincia di Pescara.

DISPONE INOLTRE

al fine di agevolare la sua corretta applicazione e per le consequenziali attività di controllo, che la presente ordinanza venga pubblicata sull'albo pretorio on-line del Comune e sul sito internet ufficiale www.comune.pescara.it alla sezione Amministrazione Trasparente e sulla home page, sul sito internet ambiente.comune.pescara.it, alla pagina dedicata a tutte le ordinanze riferite all'argomento

https://ambiente.comune.pescara.it/?page_id=12514

INFORMA

l'autorità emanante è il Sindaco del **Comune di PESCARA**;


l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente e Territorio – Servizio Vulnerabilità del Territorio;

Il Dirigente responsabile del Settore è l'arch. Emilia FINO;

il Responsabile del Procedimento amministrativo (ex art. 5 D.P.R: 241/90) è il geol. Edgardo Scurti;

IL SINDACO
Masci Carlo
(atto sottoscritto digitalmente)

Settore Ambiente e Territorio
Servizio Vulnerabilità del Territorio



LIMITE TRANSETTO	
PROVINCIA/COMUNE	PE/PESCARA
FINE costa del punto di prelievo n°	IT013068028013
INIZIO costa del punto di prelievo n°	IT013068028012
latitudine	longitudine
42,4714413	14,2174853

LIMITE TRANSETTO	
PROVINCIA/COMUNE	PE/PESCARA
FINE costa del punto di prelievo n°	IT013068028013
INIZIO costa del punto di prelievo n°	IT013068028012
latitudine	longitudine
42,4714413	14,2174853

PUNTO DI CAMPIONAMENTO	
PROVINCIA/COMUNE	PE/PESCARA
Identificativo punto	IT013068028012
Denominazione punto	Zona ant. Via Leopardi
latitudine	longitudine
42,470249	14,220312

PUNTO DI CAMPIONAMENTO	
PROVINCIA/COMUNE	PE/PESCARA
Identificativo punto	IT013068028012
Denominazione punto	Zona ant. Via Leopardi
latitudine	longitudine
42,470249	14,220312

LIMITE TRANSETTO	
PROVINCIA/COMUNE	PE/PESCARA
FINE costa del punto di prelievo n°	IT013068028012
INIZIO INIZIO COSTA DELL'AREA DENOMINATA "MOLO NORD"	
latitudine	longitudine
42,4667700	14,2222300

LIMITE TRANSETTO	
PROVINCIA/COMUNE	PE/PESCARA
FINE COSTA DELL'AREA DENOMINATA "MOLO NORD"	
latitudine	longitudine
42,4677900	14,2262750

 ACQUE NON ADIBITE A BALNEAZIONE E PERMANENTEMENTE VIETATE (FOCI DEI FIUMI, DEI TORRENTI E AREE PORTUALI) - all. C alla D.G.R. n. 53 del 31/01/2025

 ACQUE DI BALNEAZIONE TEMPORANEAMENTE VIETATE ALLA BALNEAZIONE PER MOTIVI IGIENICO-SANITARI

 CONCESSIONI DEMANIALI

TRANSETTO RIFERITO AL PUNTO DI CAMPIONAMENTO IT013068028012
ZONA ANTISTANTE VIA LEOPARDI

CONCESSIONI DEMANIALI
INTERESSATE

- 44 LA VONGOLA (RISTORANTE)
- 43 LA VONGOLA (STAB.)
- 42 LA PARANZA
- 41 LA PRORA
- 40 POSITANO
- 39 GILDA
- 38 ORIENTE
- 37 APOLLO
- 36 SALUS
- 35 LA CAPANNINA

DIVIETO DI BALNEAZIONE TEMPORANEO

per sversamenti sul Fiume Pescara



Ordinanza Sindacale del 29/07/2025

